



Comune di Gignese

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25 DEL 29-07-2021

OGGETTO:

TARI ANNO 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE, SCADENZE E RIDUZIONI COVID-19.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze ed in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MOTTA LUIGI - SINDACO	Presente
2. ACETI GIULIO - CONSIGLIERE	Presente
3. FOLGHERA SANDRO - CONSIGLIERE	Presente
4. TORSETTA BARBARA - CONSIGLIERE	Presente
5. MERLI ANGELO - CONSIGLIERE	Presente
6. MOLINARI CARLA - CONSIGLIERE	Presente
7. SARTORIO FRANCESCO - CONSIGLIERE	Presente
8. BRIGATTI FRANCESCO - CONSIGLIERE	Presente
9. TITONE VINCENZO - CONSIGLIERE	Presente
10. TONDINA ROBERTO - CONSIGLIERE	Presente
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. GIOVANNI BOGGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il DOTT. LUIGI MOTTA, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*;
- in particolare, l'Allegato A alla delibera 443/2019, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

CONSIDERATO che, a seguito della sopra citata delibera di ARERA, dall'anno 2020 è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VISTO che il D. Lgs 116/2020, dando attuazione alla Direttiva Comunitaria 2018/851, introduce una nuova definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale ed elimina la possibilità per i Comuni di assimilare i rifiuti agli urbani;

RICHIAMATI i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO CHE:

- tra i molteplici effetti sulle Utenze Non Domestiche (UND) provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

CONSIDERATO:

- che il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 istituisce un fondo per l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di riduzioni TARI in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;
- che i Comuni possono concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate, come previsto dall'art. 6, comma 2, del D. L. 73/2021, attingendo alle risorse assegnate per il 2020 e non utilizzate (€ 24.462,00);
- che le risorse assegnate e non utilizzate saranno recuperate nell'anno 2022;
- che le risorse assegnate al Comune di Gignese per l'anno 2021 per le agevolazioni riconducibili alle utenze non domestiche sono pari ad € 19.435,00;
- che l'agevolazione massima consentita per le utenze domestiche per l'anno 2020 facenti parte del fondo di cui all'art 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 cd. Fondone ed iscritto in avanzo di amministrazione nella parte vincolata è pari ad € 10.356,00;

CONSIDERATO:

- che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;
- che il D.L. 25/05/21, n. 73 nel prevedere gli aiuti ai fini della tassa rifiuti per le utenze non domestiche, pone solamente due limiti da rispettare ossia che siano rivolti alle utenze non domestiche e solamente a quelle che hanno subito chiusure obbligatorie o restrizioni nell'esercizio delle attività;
- che il periodo preso in considerazione per tale l'agevolazione è il seguente 01/01/2021 – 31/08/2021, in quanto, pur avendo riaperto gli esercizi commerciali dal 14/06/2021, la ripresa risulta comunque lenta e difficoltosa, anche il turismo ha risentito gravemente della pandemia, pertanto si ritiene di poter estendere il periodo a tutto il 31/08/2021 e finanziare le agevolazioni del periodo 14/06/2021 – 31/08/2021, con le risorse vincolate nell'avanzo di amministrazione 2020 derivanti dal cd Fondone, di cui al D.L.34/2020;
- che gli aiuti previsti per le utenze domestiche verranno erogati dietro apposita richiesta e soltanto ai soggetti in stato di difficoltà economica;

PRESO ATTO di quanto sopra esposto si stabiliscono le seguenti riduzioni:

- 100% sulla parte fissa e sulla parte variabile per le utenze non domestiche che hanno subito chiusure o restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, per il periodo 01/01/2021 – 31/08/2021, ossia: associazioni, impianti sportivi, alberghi, ristoranti, bar, pasticcerie, pizzerie, parrucchieri, estetisti ecc.;
- 30% sulla parte variabile per le utenze domestiche che versano in particolari situazioni di disagio economico e sociale ed essendo in possesso di un ISEE inferiore a € 20.000,00, e che ne facciano richiesta entro la data del 02/12/2021. L'agevolazione verrà calcolata per l'intero anno 2021. Il contributo verrà erogato fino alla concorrenza dei fondi assegnati per tale finalità (€ 10.356,00), così come specificato nell'allegato "A";

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media di rifiuti;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

VISTA la delibera Consiglio Comunale n. 18 del 29/06/2021 di approvazione del PEF anno 2021

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'Ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 come da allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che il Comune di Gignese ha scelto di emettere un'unica fatturazione direttamente con le tariffe 2021, in modo da evitare un aggravio di costi che sarebbero derivati da una duplice fatturazione;

CONSIDERATO che, come previsto dall'art. 1, comma 688, della legge 147 del 2013, gli Enti Locali devono stabilire le scadenze per il pagamento della TARI e che il Comune di Gignese per l'anno 2021 prevede due rate, come sotto specificato:

- **I RATA, entro il 16 ottobre 2021**, l'importo sarà pari alla metà del dovuto calcolato con le tariffe TARI 2020;

- **II RATA, entro il 02 dicembre 2021**, l'importo sarà pari al saldo del dovuto nell'anno, conteggiato con le tariffe TARI 2021;

Il contribuente avrà comunque la facoltà di effettuare il versamento delle rate in un'unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della seconda rata;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 1, comma 444, Legge n. 228 del 2012;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la

delibera si riferisce e purché il Comune effettui l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTO:

- l'art. 151, comma 1, D. Lgs 267/00 secondo il quale il bilancio di previsione si approva entro il 31 Dicembre dell'anno precedente; il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;

- l'art. 1, comma 169, L. 296/06 secondo il quale le tariffe e le aliquote dei tributi devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 53, comma 16, L. 388/00 secondo il quale le tariffe, le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi pubblici locali ed i regolamenti delle entrate devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1 Gennaio;

VISTO:

- l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31.03.2021;

- l'art. 3, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 maggio 2021;

VISTO l'art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito dalla legge 20 maggio 2021, n. 69 che prevede che, limitatamente all'anno 2021, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del PEF, entro il 30 giugno 2021;

VISTO il Decreto Legge n. 99 del 30/06/2021 che rinvia al 31 luglio 2021 il termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione;

VISTO lo Statuto comunale;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 10 (dieci);

Astenuti nessuno;

Votanti n. 10 (dieci);

Voti favorevoli n. 10 (dieci);

Voti contrari nessuno.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate, quanto espresso:

- 1) Di approvare le tariffe TARI 2021 come da allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la tariffa giornaliera della tassa rifiuti in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo rapportata a giorno e maggiorata del 100%;
- 3) Di approvare le scadenze del pagamento della tassa rifiuti del 2021 e precisamente:
 - I rata entro il 16 ottobre 2021 pari alla metà del dovuto per l'anno 2021 conteggiato con le tariffe 2020;
 - II rata entro il 02 dicembre 2021 pari al saldo del dovuto nell'anno 2021 conteggiato con le tariffe 2021
 - Il contribuente avrà comunque la facoltà di effettuare il versamento delle rate in un'unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della seconda rata;
- 4) Di approvare le agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche più colpite dall'emergenza sanitaria COVID-19 previste dal Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 come di seguito specificato:
 - 100% sulla parte fissa e sulla parte variabile per le utenze non domestiche che hanno subito chiusure o restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, per il periodo 01/01/2021 – 31/08/2021, ossia: associazioni, impianti sportivi, alberghi, ristoranti, bar, pasticcerie, pizzerie, parrucchieri, estetisti ecc.;
 - 30% sulla parte variabile per le utenze domestiche che versano in particolari situazioni di disagio economico e sociale ed essendo in possesso di un ISEE inferiore a € 20.000,00, e che ne facciano richiesta entro la data del 30/09/2021. L'agevolazione verrà calcolata per l'intero anno 2021. Il contributo verrà erogato fino alla concorrenza dei fondi assegnati per tale finalità;
- 5) Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano Finanziario della TARI per l'anno 2021;
- 6) Di demandare al Servizio Finanziario la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

7) Di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere dell'Organo di Revisione;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: 10 (dieci)

Astenuti: nessuno;

Votanti: 10 (dieci);

Voti favorevoli: 10 (dieci)

Voti contrari: nessuno.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: TARI ANNO 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE, SCADENZE E RIDUZIONI COVID-19.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Gignese, li 26-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to RAG. ROSITA MARI

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: TARI ANNO 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE, SCADENZE E RIDUZIONI COVID-19.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis, 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Gignese, li 26-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to RAG. ROSITA MARI

Letto, confermato e sottoscritto

II SINDACO
Firmato digitalmente
F.to DOTT. LUIGI MOTTA

II SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to DOTT. GIOVANNI BOGGI

COMUNE DI GIGNESE

Provincia di Verbania

APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI Anno 2021

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il *piano finanziario*, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: a)

il modello gestionale organizzativo;

- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

Il Piano Finanziario (PEF) relativo all'anno 2021 è stato predisposto e validato dal Consorzio dei Rifiuti del V.C.O. con delibera del consorzio n. 10 del 21 giugno 2021.

Il Consiglio Comunale del Comune di Gignese lo ha approvato con propria deliberazione consigliere n. 18 in data 29/06/2021.

Il PEF 2021 Approvato con il metodo ARERA risulta essere il seguente:

PREVISIONE DEI COSTI – PEF METODO ARERA 2021

Comune di Gignese
PEF 2021

agg. 24-11-2020

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
		Costi del/i gestore/i diversi dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	59.503	-	59.503
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	16	-	16
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	57.719	-	57.719
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	189.586	1	189.587
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TV}	G	1.454	-	1.454
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	8.166	-	8.166
Fattore di Sharing b	E	0,30	0,30	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	2.450	-	2.450
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	G	-	16.347	16.347
Fattore di Sharing b(1+w)	E	0,33	0,33	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+w)AR _{CONAI}	E	-	5.395	5.395
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G	130.013	-	114.086
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,10	0,10	
Numero di rate r	E	1,00	1,00	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{TV} /r	E	13.001	-	11.409
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	17.013	17.013
ITV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	318.828	10.025	328.853
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	-	34.825	34.825
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	807	23.717	24.523
Costi generali di gestione CGG	G	19.230	1.698	20.928
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	3.840	3.840
Altri costi CO _{AL}	G	709	-	709
Costi comuni CC	C	20.745	29.255	50.001
Ammortamenti Amm	G	12.727	9.663	22.390
Accantonamenti Acc	G	-	14.078	14.078
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	14.078	14.078
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	G	8.648	5.312	13.959
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LUC}	G	29	-	29
Costi d'uso del capitale CK	C	21.404	29.053	50.456
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	G	102	-	102
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	E-G	79.189	-	83.123
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,10	0,10	-
Numero di rate r	C	1	1	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{TF} /r	E	7.919	-	8.312
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	14.585	14.585
ITF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	34.334	107.374	141.655
Detrazioni di cui al comma 4,5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-
IT_v = ITV_v + ITF_v	C	353.161	117.350	470.511
Detrazioni di cui al comma 1,4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	420	420
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TV,2021}	E	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{EXP} _{TV,2021}	E	-	-	-
Numero di rate r'	E	1	1	1
Rata annuale RCND _{TV} RCND _{TV} /r'	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 RCU _{TV}	E	-	-	-
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	16,768	16,768
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TV,2020} /r' (se r' ₂₀₂₀ > 1)	E	-	16,768	16,768
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r' ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	-	4	
ITV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	318.828	16.795	345.623
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TF,2021}	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 RCU _{TF}	E	-	-	-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	10,025	10,025
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TF,2020} /r' (se r' ₂₀₂₀ > 1)	E	-	10,025	10,025
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r' ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	C	-	4	
ITF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	34.334	97.299	131.632
IT_v = ITV_v + ITF_v (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	353.161	124.094	477.255

Comune di Gignese Prot. 0004121 del 23-06-2021 arrivo

Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			86%
$q_{0,2}$ kg	G			852.670
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg	G			47,07
fabbisogno standard €cent/kg	E			30,11
costo medio settore €cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,45	-0,45	-0,45
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,3	-0,3	-0,3
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,15	-0,15	-0,15
Totale β	C	-0,9	-0,9	-0,9
Coefficiente di gradualità $(1+\beta)$	C	0,1	0,1	0,1
Verifica del limite di crescita				
$fpl_{0,2}$	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_0	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_0	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_0	E			0,33%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe β	C			1,9%
$(1+\beta)$	C			1,019
$\sum TV_{0,1}$	C			477.255
$\sum TV_{0,2}$	E			196.313
$\sum TF_{0,1}$	E			205.050
$\sum TF_{0,2}$	C			401.363
$\sum T_{0,1} / \sum T_{0,2}$	C			1,1891
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			409.093
delta $(\sum T_{0,1} - \sum T_{max})$	C			68.162
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV_0	E			235.576
Riclassifica TF_0	E			173.517
Attività esterne Ciclo integrato RU		G		
				-
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	13.487	13.487
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCND ₁₇₀)	C	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	-	-

Il totale delle tariffe massime applicabili per l'anno 2021 risulta essere, quindi, pari ad € 409.093,00 così suddiviso:

- € 235.576,00 parte variabile;
- € 173.517,00 parte fissa.

Da tale importo è stato detratto l'importo di € 6.641,00 per entrate CONAI 2021 ed € 424,00 per entrate MIUR ritenendo sufficienti, al momento, i costi in bilancio per il finanziamento del PEF 2021, così come elaborati dal gestore.

Ne deriva, pertanto, che i costi del PEF tariffabili, al netto delle detrazioni di cui sopra, ammontano ad € 402.028,00 di cui:

- € 228.935,00 quale parte variabile;
- € 173.093,00 quale parte fissa.

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno dei bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	591.483,77	Kg rifiuti utenze non domestiche	232.021,23	Kg totali	823.505,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 349.764,36	% costi fissi utenze domestiche	87,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 87,00\%$	€ 150.590,91
		% costi variabili utenze domestiche	87,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 87,00\%$	€ 199.173,45
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 52.263,64	% costi fissi utenze non domestiche	13,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 13,00\%$	€ 22.502,09
		% costi variabili utenze non domestiche	13,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 13,00\%$	€ 29.761,55

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2021 è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctnf + Ctuv$	€ 349.764,36	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 150.590,91
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 199.173,45

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 52.263,64	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 22.502,09
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 29.761,55

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche						
ariffa utenza domestica	mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1 Utenza domestica 1 componente	54.004,48	0,84	494,84	1,00	0,680565	72,524551
1 .2 Utenza domestica 2 componenti	100.242,58	0,98	893,62	1,80	0,793993	130,544192
1 .3 Utenza domestica 3 componenti	17.034,00	1,08	135,00	2,00	0,875012	145,049102
1 .4 Utenza domestica 4 componenti	14.012,44	1,16	95,96	2,60	0,939828	188,563833
1 .5 Utenza domestica 5 componenti	3.070,00	1,24	22,00	3,20	1,004644	232,078564
1 .6 Utenza domestica da 6 componenti	1.398,00	1,30	4,00	3,40	1,053256	246,583474
1 .3 Utenza domestica 3 componenti 60% riduzione zona non servita dalla	201,00	1,08	1,00	2,00	0,350005	58,019641
1 .1 Utenza domestica 1 componente 70% riduzione senza utenze - domestic	3.501,00	0,84	57,00	1,00	0,204169	21,757365

Piano finanziario Tares

1 .2	Utenza domestica 2 componenti70% riduzione senza utenze - domestic	2.756,00	0,98	34,00	1,80	0,238197	39,163257
1 .3	Utenza domestica 3 componenti70% riduzione senza utenze - domestic	523,00	1,08	4,00	2,00	0,262503	43,514730
1 .4	Utenza domestica 4 componenti70% riduzione senza utenze - domestic	126,00	1,16	1,00	2,60	0,281948	56,569150
1 .1	Utenza domestica 1 componente- Esente ente cattolico	40,00	0,84	1,00	1,00		

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d	1.292,00	0,32	2,60	0,256725	0,334397
2 .2	Campeggi, distributori carburanti	7.897,00	0,80	6,55	0,641814	0,842424
2 .4	Esposizioni, autosaloni	760,00	0,30	2,50	0,240680	0,321536
2 .5	Alberghi con ristorante	3.239,00	1,33	10,93	1,067015	1,405756
2 .7	Case di cura e riposo	188,00	0,95	7,82	0,762154	1,005765
2 .8	Uffici, agenzie, studi professionali	696,00	1,00	8,21	0,802267	1,055924
2 .9	Banche ed istituti di credito	215,00	0,55	4,50	0,441247	0,578765
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole	155,00	0,87	7,11	0,697972	0,914448
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	62,00	1,07	8,80	0,858426	1,131807
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idr	821,00	0,72	5,90	0,577632	0,758825
2 .13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	212,00	0,92	7,55	0,738086	0,971039
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici	619,00	0,55	4,50	0,441247	0,578765
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1.404,00	4,84	39,67	3,882975	5,102136
2 .17	Bar, caffè, pasticceria	779,00	3,64	29,82	2,920254	3,835283
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f	1.007,00	2,38	19,55	1,909396	2,514413
2 .22	Agriturismo, b&b, affittacamere, case vacanze senz	966,00	0,70	5,50	0,561587	0,707379
2 .23	Agriturismo, b&b, affittacamere, case vacanze con	524,00	0,85	9,86	0,681927	1,268138
2 .23	Agriturismo, b&b, affittacamere, case vacanze con-60% riduzione zon	127,00	0,85	9,86	0,272770	0,507255
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d-Esente ente catt	400,00	0,32	2,60		

2 .12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idr-Immibile in rist	155,00	0,72	5,90	0,577632	0,758825
2 .4	Esposizioni, autosaloni-Riduzione 30% uiu non domestica senza ut	25,00	0,30	2,50	0,168476	0,225075
2 .8	Uffici, agenzie, studi professionali-Riduzione 30% uiu non domestic	27,00	1,00	8,21	0,561587	0,739147
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole-Riduzione 30% ui	51,00	0,87	7,11	0,488580	0,640114
2 .13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto-Riduzione 30% uiu non domestic	18,00	0,92	7,55	0,516660	0,679727
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici-Riduzione 30% uiu	64,00	0,55	4,50	0,308873	0,405135
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie-Riduzione 30% uiu non dome	82,00	4,84	39,67	2,718082	3,571495
2 .17	Bar, caffè, pasticceria-Riduzione 30% uiu non domestica senza ut	309,00	3,64	29,82	2,044177	2,684698

SCADENZE

I versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011.

Onde evitare un aggravio di costi che sarebbero inutilmente aumentati emettendo una duplice fatturazione, si è scelto di emettere un'unica fatturazione direttamente con le tariffe 2021 così calcolate:

- **I RATA, entro il 16 ottobre 2021**, l'importo sarà pari alla metà del dovuto calcolato con le tariffe TARI 2020;
- **II RATA, entro il 02 dicembre 2021**, l'importo sarà pari al saldo del dovuto nell'anno, conteggiato con le tariffe TARI 2021.

AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi alle utenze TARI, in ragione dell'attuale contesto a livello socio-economico dovuto alla pandemia da COVID-19.

Con il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 è stato istituito un fondo per l'anno 2021 finalizzato alla concessione, da parte dei Comuni, di riduzioni TARI in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività. Tale fondo, che per il Comune di Gignese ammonta ad € 19.435,00, deve essere rivolto alle utenze non domestiche e solamente a quelle che hanno subito chiusure obbligatorie o restrizioni nell'esercizio delle attività.

Per tali riduzioni, i Comuni possono superare le risorse assegnate nel 2021, come previsto dall'art. 6, comma 2, del D. L. 73/2021, attingendo alle risorse assegnate e non utilizzate nell'anno 2020 e vincolate nell'avanzo

di amministrazione (€ 24.462,00); le risorse eventualmente assegnate e non utilizzate saranno recuperate nell'anno 2022.

Le agevolazioni alle utenze non domestiche verranno così applicate:

- 100% sulla parte fissa e sulla parte variabile per le utenze non domestiche che hanno subito chiusure o restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, per il periodo 01/01/2021 – 31/08/2021, ossia: associazioni, impianti sportivi, alberghi, ristoranti, bar, pasticcerie, pizzerie, parrucchieri, estetisti ecc.
- le agevolazioni verranno applicate d'ufficio alle utenze aventi codice ATECO interessato dalle restrizioni COVID-19.

Per le utenze domestiche, invece, si intende utilizzare per l'anno 2021 la quota di € 10.356,00 relativa all'agevolazione massima consentita, per l'anno 2020, facente parte del fondo cd. Fondone ed iscritta in avanzo di amministrazione 2020 nella parte vincolata.

Tali aiuti previsti per le utenze domestiche verranno applicati dietro apposita richiesta come segue:

- 30% sulla parte variabile per le utenze domestiche che versano in particolari situazioni di disagio economico e sociale ed essendo in possesso di un ISEE 2021 inferiore a € 20.000,00.
- l'agevolazione viene applicata a tutte le utenze possedute.
- la richiesta dell'agevolazione deve essere presentata entro e non oltre la data del 30/09/2021, su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi e verrà evasa in ordine cronologico di arrivo al protocollo del Comune. L'agevolazione verrà calcolata per l'intero anno 2021, mediante ricalcolo della bolletta ed il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica rata entro il 02/12/2021. Il contributo verrà erogato fino alla concorrenza dei fondi assegnati per tale finalità (€ 10.356,00).

Verranno escluse dal contributo le utenze, sia domestiche che non domestiche, che non risultano in regola con i pagamenti degli anni precedenti.
